

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.*

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24/4/1980, N. 28 RECANTE NORME SUL TRATTAMENTO  
ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

l'art. 2 della legge regionale n. 14 del 14 novembre 1972 e successive modificazioni prevede a favore dei componenti del Consiglio Regionale una diaria a titolo di rimborso spese di soggiorno a Bari pari a quella prevista per i membri del Parlamento Nazionale dall'art. 2 della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261. Criterio di rapporto peraltro stabilito anche per la determinazione delle indennità di funzione o di carica dovuto ai membri del Consiglio dall'art. 1 della L.R. n. 4 del 25 febbraio 1972.

Poichè la suddetta diaria è stata aumentata a favore dei Parlamentari, a far data dal 1 gennaio 1980, a L. 495.000 mensili si ritiene opportuno l'adozione del presente provvedimento legislativo per l'adeguamento della stessa che risulta presentemente in L. 450.000 mensili.

L'art. I della L.R. 24 aprile 1980, n. 28, è sostituito dal seguente:

Art. I

La diaria corrisposta ai Consiglieri Regionali a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. I della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, è fissata in L. 495.000 mensili a decorrere dal I gennaio 1980.

Art. 2

L'onere riveniente dalla presente legge valutato in L. 28.800.000 per il 1980, trova copertura sul capitolo 00I02- parte II spesa - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli di bilancio.